

IRPEF

L'emendamento in esame è relativo alle disposizioni in materia di IRPEF e di assegni familiari. In particolare, in merito ai trattamenti dedicati al sostegno dei redditi familiari:

modifica la detrazione per il coniuge a carico nei termini seguenti:

Reddito complessivo	Importo detrazione
Fino a 15.000	800-110* (rdt/15.000)
da 15.001 a 40.000	690
da 40.001 a 80.000	690* [1-(rdt-40.000)/40.000]
Oltre 80.000	0

chiarisce un nodo interpretativo per il calcolo della detrazione nel caso di più di un figlio; inoltre consente una diversa modalità di ripartizione tra i genitori delle detrazioni per i figli permettendo di attribuire al genitore con reddito più elevato il cento per cento della detrazione (in luogo della ripartizione del 50 per cento). Introduce la possibilità che, nel caso di famiglia monoparentale, il contribuente possa scegliere di usufruire per il primo figlio della detrazione prevista per il coniuge a carico;

introduce, negli oneri detraibili, in sostituzione della deduzione articolo 12, comma 4-*bis*, le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non autosufficienza, per un importo massimo di 2.100 euro se il reddito complessivo non supera 40.000 euro;

prevede un aumento pari a 220 euro (in luogo dei 70 euro previsti dal dettato originario della norma) delle detrazioni spettanti per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n.104;

inserisce il comma 5 in fondo all'articolo 3 (Assegni per il nucleo familiare) introducendo direttamente, attraverso la Legge finanziaria, i nuovi livelli di reddito e i relativi importi degli Assegni al nucleo familiare per le famiglie con almeno un figlio minore. Tre le caratteristiche principali dei nuovi assegni: l'aumento dei loro importi base rispetto ai livelli attuali, l'andamento regolarmente decrescente dell'assegno all'aumentare del reddito familiare che supera l'attuale andamento a forti scalini e le «trappole della povertà» che ne derivano (si veda la Relazione illustrativa alla Finanziaria), l'innalzamento dei livelli di reddito massimi ai quali si finisce di usufruire degli assegni che permette di sostenere anche le famiglie con redditi medio-alti. Tutte e tre queste caratteristiche implicano una maggiore spesa per gli assegni al nucleo familiare rispetto alla normativa vigente.

Vengono inoltre apportate ulteriori modifiche alla normativa dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; nello specifico:

introduce, per i contribuenti di età non inferiore ai 75 anni al cui reddito complessivo concorrono redditi di pensione, in luogo delle detrazioni per redditi di pensione previste nel dettato originario della Legge Finanziaria 2007, le seguenti detrazioni:

Reddito complessivo	Importo detrazione
---------------------	--------------------

Fino a 7.750	1.783
da 7.751 a 15.000	$1.297+486*(1-(rdt-7.750)/7.250)$
da 15.001 a 55.000	$1.297*(1-(rdt-15.000)/40.000)$
Oltre 55.000	0

L'ammontare della detrazione effettivamente spettante non può essere inferiore a 713 euro; introduce, per i redditi di lavoro dipendente, le seguenti ulteriori detrazioni:

Reddito complessivo	Importo detrazione
Da 23.001 a 24.000	10
Da 24.001 a 25.000	20
da 25.001 a 26.000	30
Da 26.001 a 27.700	40
Da 27.701 a 28.000	25

esclude dalla fruizione della relativa detrazione i redditi dell'articolo 55, così come stabilito nel disegno originario della Legge finanziaria; introduce l'esenzione per i contribuenti al cui reddito complessivo concorrono soltanto redditi di pensione per un importo non superiore a 7.500 euro, goduti per l'intero anno, nonché redditi di terreni per un importo non superiore a 185,92 euro e quello dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale con le relative pertinenze.

Ai fini della determinazione dell'imposta sui redditi delle persone fisiche dovuta sui trattamenti di fine rapporto, sulle indennità equipollenti e sulle altre somme connesse alla cessazione del rapporto di lavoro, è consentito di applicare, se più favorevole, le aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al 31 dicembre 2006.

La quantificazione del maggior onere, in capo alle nuove disposizioni per l'erogazione dell'assegno al nucleo familiare (ANF) è stata condotta sulla base della banca dati INPS relativa alle famiglie che usufruiscono degli assegni di competenza dell'Istituto e sulla base dell'incidenza, sul totale, delle famiglie di pubblici dipendenti che usufruiscono degli assegni.

Le famiglie interessate dal provvedimento sono state suddivise per classi di reddito familiare corrispondenti al nuovo più fine profilo di riduzione dell'assegno in funzione del reddito, in modo da stimare l'effetto di incremento dei trattamenti per ogni singola classe. Si è inoltre tenuto conto dell'ampliamento del numero di fruitori dovuto all'innalzamento dei livelli massimi di reddito ai quali si finisce di godere degli assegni.

La valutazione degli effetti sul gettito IRPEF e delle addizionali (regionale e comunale) è stata effettuata con l'ausilio del modello di microsimulazione IRPEF; rispetto alla normativa contenuta nel dettato della Legge Finanziaria 2007, competenza 2007, è stato stimato complessivamente

un minor gettito IRPEF pari a circa -695 milioni di euro, un decremento del gettito delle addizionali all'IRPEF (sia regionale che comunale), stimato rispettivamente, in circa -12 milioni di euro e -3 milioni di euro; l'inserimento della clausola di salvaguardia per il TFR e le indennità equipollenti

annulla il relativo maggior gettito stimato nella Relazione tecnica alla Finanziaria.

L'andamento del saldo in termini di cassa rispetto alla normativa contenuta nella Legge finanziaria 2007 è il seguente:

	<i>2007</i>	<i>2008</i>	<i>2009</i>
IRPEF	-482	-789	-695
Addizionale regionale	-	- 12	- 12
Addizionale comunale	-	- 3	- 3
TFR	-130	-130	-130
Totale	-612	-934	-840

Nell'insieme, l'emendamento all'articolo 3 implica un ulteriore aumento degli assegni al nucleo familiare e un incremento delle detrazioni. Tenendo conto della abolizione dell'articolo 4 e del comma 1 dell'articolo 84 l'andamento del saldo in termini di cassa rispetto alla normativa contenuta nella Legge finanziaria 2007 è il seguente:

Variazione dei saldi:

2007: - 142;

2008: - 464;

2009: - 370.